

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici in Modena il giorno tredici del mese di marzo (13/03/2014) alle ore 15:09, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^a convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Gorrieri Franca	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Guerzoni Giulio	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	SI	24	Leoni Andrea	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Maienza Rossella	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morandi Adolfo	SI
6	Barcaiuolo Michele		SI	27	Morini Giulia	SI
7	Bellei Sandro		SI	28	Pellacani Gian Carlo	SI
8	Bianchini Walter		SI	29	Pini Luigi Alberto	SI
9	Campioli Giancarlo		SI	30	Poppi Sandra	SI
10	Caporioni Ingrid		SI	31	Ricci Federico	SI
11	Cavani Fabrizio		SI	32	Rimini Stefano	SI
12	Celloni Sergio		NO	33	Rocco Francesco	SI
13	Codeluppi Claudia		SI	34	Rossi Eugenia	NO
14	Cornia Cinzia		SI	35	Rossi Fabio	SI
15	Cotrino Salvatore		SI	36	Rossi Nicola	SI
16	Dori Maurizio		SI	37	Sala Elisa	SI
17	Ferraresi Paolo		SI	38	Santoro Luigia	SI
18	Galli Andrea		SI	39	Taddei Pier Luigi	SI
19	Garagnani William		SI	40	Trande Paolo	SI
20	Glorioso Gian Domenico		SI	41	Urbelli Giuliana	SI
21	Goldoni Stefano		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	NO	6	Marino Antonino	NO
2	Arletti Simona	SI	7	Nordi Marcella	SI
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	SI
4	Giacobazzi Gabriele	NO	9	Prampolini Stefano	SI
5	Maletti Francesca	NO	10	Querzé Adriana	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 22

Prot. Gen: 2014 / 14444 - FR - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTEGRAZIONI E RELATIVO AGGIORNAMENTO AL
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

(Relatore Assessore Boschini)

Con riferimento alla presentazione del “Documento Unico di Programmazione 2014/2016 - Bilancio di previsione armonizzato 2014 - 2016 (ex D.Lgs. 118/2011 - Schemi sperimentali ex D.P.C.M. 28/12/2011) - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016” avvenuta in data 20/02/2014, al dibattito intervenuto in data odierna riportato sul documento prot. 27589/2014, ed agli emendamenti approvati in data odierna, allegati parte integrante al verbale della seduta consiliare, in particolare l'emendamento n. 5 prot. 27815 presentato dal Sindaco Giorgio Pighi, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, comprensiva di quanto previsto dal citato emendamento, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula la momento del voto: 36

Consiglieri votanti: 36

Favorevoli 25: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Maienza, Morini, Pini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi.

Contrari 11: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Cavani, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Poppi, Santoro, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Celloni, Leoni, Rossi E., Rossi N., Taddei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” recante - in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009 - la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, di cui all’art. 119 della Costituzione, è stata devoluta ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo secondo i termini e le modalità previsti il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali e sono state introdotte nuove forme di imposizione fiscale locale;

- che con l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, in particolare, si è previsto per i Comuni la possibilità di istituire con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che, non residenti, alloggiano nelle strutture ricettive situate nel loro territorio, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva sino a 5 (cinque) euro per notte di soggiorno e di disporre (comma 3) ulteriori modalità applicative del tributo, in conformità alla disciplina definita dalla Legge statale, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

- che in caso di mancata emanazione del regolamento statale, sempre ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno ed il relativo gettito deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi

quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Richiamate le proprie deliberazioni :

- n. 31 dell'11 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita nel Comune di Modena, a partire dal 1° luglio 2012, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento che ne disciplina le modalità, i termini e la misura applicativi, nonché prevede esenzioni dall'imposta per soggiorni effettuati per particolari ragioni pubbliche e sociali, in conformità ai principi stabiliti dalla Legge in materia e dalle disposizioni normative sui tributi locali;

- n. 54 del 27 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, che recependo osservazioni e segnalazioni pervenuti nel corso dei primi mesi di applicazione integra la disciplina dell'imposta di soggiorno, con effetto dal 1° ottobre 2012, prevedendo l'applicazione dell'imposta fino ad un massimo di quindici soggiorni per notte effettuati nell'anno per struttura ricettiva, introducendo una nuova esenzione d'imposta per i soggetti che, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età, soggiornano per motivi di studio, nonché sospendendo fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione dell'imposta di soggiorno a causa della grave crisi economica acuita nel nostro territorio dal verificarsi degli eventi sismici, provocando alle strutture ricettive modenese un calo del movimento turistico locale sia per il numero degli arrivi che delle presenze in Città; sospensione poi reiterata fino al 30 giugno 2013 con la deliberazione n. 67 del 17 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che l'imposta di soggiorno si applica ai soggiorni per notte effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale da soggetti non residenti nel Comune di Modena ed è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti, delle strutture ricettive;

Ritenuto opportuno prevedere una specifica determinazione d'imposta per i soggiorni per notte effettuati nei termini di cui sopra nelle strutture poste all'aria aperta, come i campeggi;

Ritenuto quindi necessario integrare la disciplina regolamentare dell'imposta per le citate strutture ricettive poste all'aria aperta determinandone la relativa misura di imposta, e parimenti aggiornando alcune altre misure calmierandole alle nuove modalità di soggiorno che oggi vengono effettuate con maggiore frequenza, così da elevarne la qualità, la ricezione e l'appetibilità sul mercato, come da Regolamento allegato parte integrante alla presente deliberazione;

Considerata l'attuale e oramai ancora perdurante crisi economica che investe tutti i territori del nostro Paese Italia si ritiene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio comunale, di ridurre il presupposto impositivo di applicazione dell'imposta nel numero di soggiorni effettuati per notte da quindici (15) a dieci (10) e di introdurre una nuova esenzione per le categorie di soggetti che, in qualità di dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva e di tirocinanti e stagisti di scuole alberghiere, soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro; nonché di fornire le strutture ricettive di un software gestionale, che il Comune mette facoltativamente a disposizione, senza alcuna obbligatorietà nell'uso, e che consente loro di effettuare in modo semplificato

gli adempimenti d'imposta ossia la determinazione o calcolo del dovuto e la redazione della dichiarazione con invio telematico della stessa al Comune.

Dato infine atto che le misure d'imposta previste sono inferiori all'importo minimo di versamento, e conseguentemente anche dei rimborsi, precedentemente determinato e previsto nel Regolamento comunale delle Entrate Tributarie, si ritiene necessario modificare l'articolo 3 “ Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi” del citato Regolamento delle Entrate Tributarie rettificando l'importo minimo previsto da euro 0,49 ad euro 0,10 per il quale non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare del tributo comunale dovuto è ad esso uguale o inferiore;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 28 febbraio, previsto con decreto del 13 dicembre 2013, al 30 aprile 2014;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere dei revisori dei conti assunto al prot. 17200 del 12/2/2014;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute del 12 febbraio e 11/3/2014;

D e l i b e r a

- di apportare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, all'attuale Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno le seguenti integrazioni:

1) di **aggiungere** all'articolo 2 "Oggetto e ambito di applicazione" dopo il comma 2 un nuovo comma:

3. La destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per le finalità, di cui al precedente

articolo 1 e del comma 2 del presente articolo, viene documentata dall'Amministrazione annualmente entro il termine di approvazione del Conto del Bilancio Consuntivo.

2) di **modificare** l'articolo 3 "Presupposto d'imposta" al comma 2, sostituendo la parola << quindici (15) >> con << dieci (10) >> ed inserendo dopo <<.anno >> la precisazione << : periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, >>, definendo il nuovo comma 2 nel seguente modo:

2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di dieci (10) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

3) di **integrare** l'articolo 5 "Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva" al comma 5 aggiungendo al capoverso dell'ultimo periodo la seguente frase << con l'apposita procedura dedicata, secondo le modalità e i termini previsti, a cadenza mensile.>>, definendo il nuovo comma 5 nel seguente modo:

5. Il gestore della struttura ricettiva deve annualmente dichiarare al Comune, entro il marzo dell'anno successivo il numero dei soggetti passivi, che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente nella struttura, e la durata del soggiorno, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo articolo 7, e comunque ogni altro dato necessario alla corretta determinazione del tributo. La dichiarazione richiesta può essere trasmessa anche in via telematica, con l'apposita procedura dedicata, secondo le modalità e i termini previsti, a cadenza mensile.

4) di **modificare** l'articolo 6 "Determinazione dell'imposta" al comma 3 inserendo dopo la parola << extra-alberghiera >> la seguente frase << e della struttura ricettiva all'aria aperta; mentre per le strutture extralberghiere o di altra tipologia ricettiva prive di classificazione per categoria si applica la misura d'imposta pari ad euro 0,50 come descritto nel prospetto allegato A).>> definendo il nuovo comma 3 nel seguente modo:

3. La misura dell'imposta è stabilita, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione della struttura alberghiera, extra-alberghiera e della struttura ricettiva all'aria aperta; mentre per le strutture extralberghiere o di altra tipologia ricettiva prive di classificazione per categoria si applica la misura d'imposta pari ad euro 0,50 come descritto nel prospetto allegato A).

5) di **aggiungere** all'articolo 7 "Esenzioni", comma 1, la lettera i) che recita: << i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.>> e di **inserire** un nuova comma:

4. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.i) è la presentazione da parte dell'interessato, al Gestore della struttura ricettiva, della certificazione della scuola alberghiera oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva può essere presentato dal Gestore un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.>>.

- di approvare quindi il nuovo testo del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno con i sopradescritti aggiornamenti normativi e tariffari di cui all'Allegato A) del Regolamento che costituisce parte integrante della presente deliberazione, aventi efficacia dal 1° aprile 2014, data in cui il presente Regolamento integrato entrerà in vigore;

- di apportare sempre ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e approvare con efficacia dal 1° aprile 2014 la modifica all'articolo 3 “ Limiti ai versamenti e

ai rimborsi dei tributi” del Regolamento delle Entrate Tributarie, rettificando l’importo minimo previsto per l’imposta di soggiorno da euro 0,49 ad euro 0,10 per il quale non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l’intero ammontare del tributo comunale dovuto è ad esso uguale o inferiore;

- di dare atto che le presenti disposizioni di adeguamento normativo ed amministrativo rispettano l’equilibrio e l’integrità di bilancio;

- di dare, altresì, atto che per i Regolamenti comunali dell’imposta di soggiorno e delle Entrate Tributarie, oggetti del presente intervento di aggiornamento normativo, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla loro pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/03/2014

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/03/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTEGRAZIONI E RELATIVO AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Carlo Casari

Modena, 11/3/2014

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo
f.to Carlo Casari

Modena, 11/3/2014

Assessore proponente
f.to Giuseppe Boschini